

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3079

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(VALITUTTI)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MALAGODI, FASSINO; GUALTIERI, CIPELLINI, ULIANICH,
RUHL BONAZZOLA, VENANZI, BOMPIANI, CONTI PERSINI**

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 13 gennaio 1982 (Stampati nn. 834-1299-1485)

Norme relative all'equipollenza delle lauree in sociologia, in scienze bancarie e assicurative e in discipline economiche e sociali con la laurea in economia e commercio

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 gennaio 1982*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nel secondo comma dell'articolo unico della legge 6 dicembre 1971, n. 1076, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e non dà diritto all'ammissione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedre nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica ».

Restano salvi i diritti quesiti sulla base della normativa precedente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

Le lauree in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.